

Pagamento imposte: proroga per contribuenti Isa e forfetari

Con il comunicato stampa n. 98 pubblicato il 14 giugno, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che con "una prossima disposizione normativa" verrà **prorogato** dal 30 giugno al 20 luglio 2023 il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi".

Il comunicato stabilisce che rimane invece **ferma** la scadenza del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta quindi di una proroga "dimezzata" rispetto a quella che è stata disposta in vari anni scorsi, ove alla proroga del termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% corrispondeva un analogo differimento del termine per il pagamento con la maggiorazione.

Lo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti auspicava che anche quest'anno si potesse procedere allo stesso modo ma, nelle interlocuzioni avute con il MEF, ha dovuto prendere atto dei "**cogenti vincoli** di finanza pubblica" che non hanno consentito un differimento oltre il termine del 31 luglio.

"È stato fatto il massimo – ha commentato a caldo il Presidente Elbano de Nuccio – per contemperare le legittime richieste dei colleghi e dei contribuenti con le esigenze di equilibrio dei conti dello Stato".

Nel prossimo futuro, però, ha aggiunto il Tesoriere del CNDCEC, Salvatore Regalbuto, le proroghe dovranno diventare "**l'eccezione** e non la regola" e ciò potrà avvenire solo "con

un compiuto riconoscimento dei principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente”.

In tal senso, la riforma fiscale rappresenta “un’occasione da non perdere”, anche per “ridefinire il calendario delle scadenze” e “superare l’ormai insostenibile ingorgo estivo”.

Per quanto riguarda i contribuenti interessati dalla proroga, il comunicato stabilisce che la proroga si applica ai professionisti e alle imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); analogamente agli scorsi anni, deve quindi ritenersi che la proroga si applichi ai **soggetti** che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all’art. 9-*bis* del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Come gli scorsi anni, nel comunicato viene precisato che possono **beneficiare** della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA.

Devono invece ritenersi **esclusi** dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (*cfr.* risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).

Analogamente agli scorsi anni, il comunicato precisa che la

proroga si **estende** ai soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle **dichiarazioni** dei redditi e IRAP, quindi in particolare:

- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP;
- il saldo 2022 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2022 e l'eventuale acconto 2023 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
- le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2022 e l'eventuale primo acconto 2023 dell'IVIE e/o dell'IVAFAE;
- l'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Poiché il comunicato fa espresso riferimento anche alla dichiarazione IVA, la proroga al 20 luglio 2023 si estende al versamento del **saldo IVA** 2022, qualora non sia stato effettuato entro l'ordinaria scadenza del 16 marzo scorso, con le previste maggiorazioni dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario e fino al 30 giugno, fermo restando il versamento entro il 31 luglio con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulle precedenti.

(MF/ms)